



Allegato 6

**PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,  
REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE PER  
L'ATTREZZAGGIO DELL'OFFICINA DI FOGGIA DELLE  
FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**per l'affidamento della progettazione esecutiva, la realizzazione e montaggio delle apparecchiature per l'attrezzaggio dell'officina di Foggia delle Ferrovie del Gargano S.r.l.**

**Tra**

Le Ferrovie del Gargano S.r.l., con sede legale in Bari, alla via Zuppetta 7/d, C.F. 00134010719, in persona del Consigliere di Amministrazione dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente per la carica a \_\_\_\_\_, nel seguito "Ferrovie"

**e**

La Società/il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/il Consorzio/il GEIE \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Partita I.V.A. \_\_\_\_\_, per la quale interviene nel presente contratto il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, (di seguito per brevità denominata la "Società" o "Appaltatore") di seguito, congiuntamente, le "Parti"

**PREMESSO CHE**

- con bando di gara pubblicato il 07/05/2010 è stata esperita la procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 53 comma 2 lettera c) e della Parte III del D.Lgs163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, al fine di conferire il presente contratto;
- la pubblicazione del bando di gara, unitamente ai documenti costituenti il procedimento, è stata effettuata oltre che sul sito internet [www.ferroviedelgargano.com](http://www.ferroviedelgargano.com) di titolarità di Ferrovie, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) e per estratto di avviso su alcune testate di informazione quotidiana;
- a conclusione di tale gara è risultata aggiudicataria la Società \_\_\_\_\_;
- la Società ha dimostrato di possedere i requisiti di carattere generale relativi all'inesistenza di cause d'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e quelli relativi alla capacità tecnica di cui alle prescrizioni del bando di gara;
- l'aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata alla Società \_\_\_\_\_ con lettera n. \_\_ del \_\_\_\_\_ pervenuta alla stessa in data \_\_\_\_\_;
- in data \_\_\_\_\_ la Società ha fornito prova documentale dell'avvenuta regolare costituzione della prevista cauzione definitiva;
- pertanto è necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto;

Per tutto quanto precede, si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento dei lavori.



## Allegato 6

### ARTICOLO 1

#### Premesse, allegati e definizioni

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno a tutti gli effetti valore di patto così come tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati che per comodità non sono allegati, ma che le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di ben conoscere.

I seguenti termini, indicati nel presente Contratto con iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso definito:

1.1. “Condizioni Generali di Contratto” (per brevità CGC) significano le Condizioni generali di contratto per gli appalti di opere lavori e forniture in opera, delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, approvate dal Consiglio di Amministrazione in seduta del 26 novembre 2008;

1.2. “Contratto” significa l'accordo tra Ferrovie e l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni stabilite nel presente contratto e tutti i documenti e gli Allegati in esso richiamati;

1.3. “Direttore dei Lavori” significa il soggetto che verrà designato dalle Ferrovie, e la cui nomina, quale Direttore dei Lavori, verrà comunicata all'Appaltatore;

1.4. “Direttore Tecnico” significa il soggetto che sarà designato dall'Appaltatore e la cui nomina sarà preventivamente comunicata alle Ferrovie, come da successivo articolo 4.

1.5. “Progettazione dell'Appaltatore” significa la progettazione esecutiva e di dettaglio necessaria per la realizzazione a perfetta regola d'arte delle opere oggetto del presente Contratto, che dovrà essere predisposta dall'Appaltatore così come previsto al successivo articolo 21 ed in conformità al progetto preliminare, alla documentazione a base di gara così come verificata ed accettata dall'Appaltatore e al progetto definitivo offerto;

I termini sopra definiti potranno essere espressi nel testo del Contratto indifferentemente al singolare o al plurale senza che per questo venga meno il significato ed il valore di tali definizioni.

### ARTICOLO 2

#### Oggetto del contratto di appalto

1. Ferrovie affida all'Appaltatore, che accetta e si impegna ad effettuare a proprio rischio ed organizzazione di impresa, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati, quanto segue:

a) Lo sviluppo della **progettazione esecutiva** di:

- tutte le apparecchiature di cui al successivo punto b);
- delle opere impiantistiche, civili e qualsiasi altra lavorazione complementare o accessoria necessaria al fine della corretta realizzazione e posa in opera delle attrezzature di cui al punto b);

b) **Realizzazione e montaggio** delle seguenti apparecchiature:

1. n° 4 postazioni cala carrelli per lo smontaggio ed il montaggio dei carrelli senza rialzo della cassa;
2. n° 1 sistema di rialzo della cassa dei rotabili ferroviari in composizione bloccata;
3. n° 1 gru a ponte, portata 15 tonnellate;
4. n° 1 piattaforma rotante, ad azionamento manuale, per la rotazione dei carrelli,

nonché ogni opera impiantistica e muraria complementare o accessoria.

2. Tale attrezzatura dovrà essere conforme alle generalità e caratteristiche definite nelle Specifiche Tecniche allegate al presente contratto. Le attrezzature dovranno garantire la manutenzione dei rotabili in linea con i criteri della c.d. manutenzione a treno bloccato, ovvero senza ricorrere al sezionamento dei veicoli, per i treni di ultima generazione; esse devono essere comunque utilizzabili, anche su tutti gli altri rotabili in esercizio delle Ferrovie del Gargano.



## Allegato 6

### ARTICOLO 3

#### Condizioni particolari di contratto

1. I lavori oggetto del contratto sono affidati all'appaltatore sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite nel presente Contratto, nei rispettivi allegati e nei documenti elencati all'articolo 1, che pur non essendo allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'inosservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si devono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'importo stabilito nel presente contratto.
3. L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati; inoltre, per quanto non espressamente regolato dal presente Contratto e dai succitati documenti, si applicano, nel seguente ordine, le disposizioni contenute nel D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e nelle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.
4. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte della Ferrovia. In tal senso, l'Appaltatore si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando le Ferrovie a qualsiasi titolo.
5. La Ferrovia si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte dell'Appaltatore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
6. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni **all'interno** di uno **stesso documento** di cui al precedente comma 1 si applicano le disposizioni più favorevoli per Ferrovie.

### ARTICOLO 4

#### Direttore dei lavori e

#### coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

1. Il Direttore dei lavori è nominato da parte delle Ferrovie ai sensi dell'art.14 delle Condizioni Generali di Contratto .
2. Il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei propri collaboratori ed ausiliari, potrà controllare la buona e puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture previste nel contratto, potrà verificare i materiali che saranno impiegati, potrà eseguire accertamenti in corso d'opera, misurerà e contabilizzerà le parti d'opera eseguite, emetterà le situazioni di acconto e quella finale e impartirà tutte le disposizioni che riterrà eventualmente necessarie per il coordinamento del lavoro, nonché recepirà tutte le prescrizioni emanate dalle Ferrovie per garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario.
3. Il Direttore dei lavori, i suoi collaboratori ed assistenti potranno accedere in qualsiasi momento al cantiere che l'Appaltatore aprirà in esecuzione di questo Contratto.
4. L'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà collaborare diligentemente e professionalmente con il Direttore dei lavori fornendo e predisponendo quanto da questi richiesto e senza che resti diminuita sotto alcun profilo la responsabilità nei confronti delle Ferrovie o di terzi.
5. Il Direttore dei lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i direttore/i di



## **Allegato 6**

cantiere e, in generale, tutti i soggetti incaricati dall'Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d'appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

6. Il Committente nominerà, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che avrà i compiti ed i poteri previsti da detta normativa.

7. L'Appaltatore si impegna, ad osservare tutte le istruzioni, richieste, direttive ed ordini impartiti dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche se non espressamente previste nelle disposizioni sopra richiamate.

### **ARTICOLO 5**

#### **Rappresentanti dell'Appaltatore**

1. A norma dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, l'Appaltatore, nomina un proprio Direttore Tecnico che assumerà la piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell'intero appalto e sarà munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'Appaltatore.

2. Il Direttore dei Tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione del cantiere e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tal fine, il Direttore Tecnico, assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e altresì di tutela ambientale - tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, a questi delegate.

3. Il Direttore Tecnico potrà nominare i responsabili di cantiere dandone senza ritardo comunicazione al Committente per mezzo di lettera raccomandata.

4. La nomina dei responsabili di cantiere è subordinata alla preventiva accettazione del Direttore dei Lavori, fermo restando che quest'ultimo potrà, anche in corso d'opera, esigere il cambiamento immediato di ciascuno di essi senza obbligo di addurre specifiche motivazioni e senza che da questo derivi alcun diritto, loro o dell'Appaltatore, a compensi o indennità di sorta.

### **ARTICOLO 6**

#### **Consegna dei lavori**

1. Le Ferrovie comunicheranno all'Appaltatore, con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi, il luogo, l'ora e il giorno in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani profili e disegni di progetto.

2. In tale sede verrà redatto apposito Verbale di Consegna dei Lavori, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore.

### **ARTICOLO 7**

#### **Adempimenti dell'Appaltatore**

1. Per l'assunzione della manodopera l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in ordine alla domanda e l'offerta di lavoro.

2. Per quanto concerne la manodopera da impiegare in lavori che richiedano il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale, l'Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta delle Ferrovie, i relativi certificati.

3. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore attuerà le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.

4. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni



## Allegato 6

stipulanti o receda dalle stesse.

L'Appaltatore è inoltre obbligato ad adempiere regolarmente gli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi dei regolamenti e delle norme in vigore, in mancanza Ferrovie non procederà al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto.

### Articolo 8

#### Programma del lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a sottoporre all'approvazione delle Ferrovie, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, un compiuto e dettagliato programma di esecuzione dei lavori, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al presente Contratto e dalle interferenze dovute dalla eventuale esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.

2. Il programma predisposto dall'Appaltatore potrà essere modificato da parte delle Ferrovie. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali, e, comunque, ogni volta che vi sia l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora da tale aggiornamento emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità previste al comma 3 del presente articolo e al successivo art. 29, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi differimenti dei tempi di esecuzione.

3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenterà le suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse siano ritenute non fondate, il Committente applicherà una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura di € 200. In ogni caso l'ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% dell'importo complessivo del contratto.

### ARTICOLO 9

#### Corrispettivi

1. Ferrovie corrisponderà all'Appaltatore per l'esecuzione di tutte le lavorazioni, prestazioni e provviste stabilite nel presente Contratto, nonché di qualunque altra prestazione ancorché non espressamente considerata nel presente Contratto, ma che sia comunque necessaria per eseguire le relative lavorazioni a perfetta regola d'arte e le macchine perfettamente funzionanti ed idonee all'uso a cui sono destinate, l'importo complessivo, fisso ed invariabile, di € \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri per la progettazione pari a € \_\_\_\_\_ e degli oneri per la sicurezza pari a € 26.550,00.

2. L'importo dell'appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

3. Il prezzo potrà essere soggetto a modifiche e/o revisioni solo per le Varianti.

4. Per i lavori oggetto del presente Contratto non è concessa alcuna anticipazione dell'importo contrattuale.

### ARTICOLO 10

#### Dichiarazione dell'Appaltatore in ordine al corrispettivo

1. L'Appaltatore dichiara che il corrispettivo è fisso e immutabile e che lo accetta, in considerazione dei propri computi e del proprio giudizio.

2. Pertanto, l'Appaltatore dichiara che sono compensati, nel Corrispettivo, i lavori, i servizi, le forniture e gli oneri a titolo meramente esemplificativo qui elencati:

- Tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazione particolareggiata che si rendessero necessari per la corretta esecuzione



## Allegato 6

dell'appalto in base alle vigenti Prescrizioni di legge ed a quelle che dovessero essere emanate fino al Collaudo Generale;

- Tutti gli altri lavori, forniture, servizi e oneri comunque richiamati dal presente contratto nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio che, anche qualora non previsti dal presente Contratto, si rendano necessari per realizzare i beni oggetto dell'appalto e le relative lavorazioni a perfetta regola d'arte, funzionale e pronta all'uso cui è destinata;

- Tutte le attività ed oneri relativi alla gestione dei rapporti con organismi ed enti comunali, regionali e nazionali per l'ottenimento dei necessari permessi ed autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, nonché tutte le attività ed oneri finalizzati al conseguimento della certificazione di conformità delle apparecchiature fornite e degli impianti realizzati rispetto alle specifiche e norme tecniche e di sicurezza vigenti ed applicabili.

**3.** L'Appaltatore dichiara e conferma di aver preso visione degli elaborati tecnici a base di gara, di averne verificato la completezza, la perfetta eseguibilità e la congruità e di averne tenuto conto nell'importo contrattuale.

### ARTICOLO 11

#### Invariabilità dei prezzi

**1.** Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime eseguite in base ai prezzi correnti al momento dell'offerta e confermati con la sottoscrizione del presente atto e, in deroga all'articolo 1664 del C.C., rimane stabilito che saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe concesse o sospensioni di lavori ordinate.

**2.** Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi.

### ARTICOLO 12

#### Pagamenti

**1.** I corrispettivi di cui al precedente art. 9, esclusi gli importi non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza, saranno contabilizzati con le seguenti modalità di salizzazione:

**a.** Per gli oneri della progettazione, all'approvazione, da parte di Ferrovie del Gargano, degli elaborati grafici del progetto esecutivo;

**b.** Per i lavori di realizzazione, montaggio delle attrezzature e le opere murarie ed impiantistiche complementari o accessori al raggiungimento di un importo non inferiore a € 100.000,00.

I saldi degli importi per l'attuazione dei piani di sicurezza per la realizzazione delle attrezzature e degli impianti e per le opere civili saranno effettuati in coda a tutti i SAL previsti nei rispettivi precedenti punti.

**2.** Al termine di ciascuna delle fasi previste nei SAL saranno emessi appositi verbali in contraddittorio, ed entro dieci giorni dalla data degli stessi verbali, Ferrovie del Gargano autorizzerà l'Appaltatore all'emissione della fattura relativa.

Le fatture, in originale e tre copie, dovranno essere intestate a

**Ferrovie del Gargano s.r.l.**

Via Zuppetta 7/d – 70121 BARI – P.IVA 04383720721

ed inviate a:

**Ferrovie del Gargano s.r.l.**

Via Zuppetta 7/d – 70121 BARI



## Allegato 6

Sulle fatture, oltre ai dati anagrafici dell'Appaltatore (denominazione – codice fiscale – partita IVA) e alla data di emissione, dovranno essere indicati tutti quegli elementi necessari per eseguire i pagamenti dei corrispettivi.

In particolare, le fatture dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- Estremi del contratto;
- Importo reale;
- Tipologia dei materiali/attività/prestazioni;
- Quantità;
- Prezzi unitari;
- Prezzo totale;
- Destinazione;
- Estremi bolla di accompagnamento;
- C.D.C. (Centro di costo) della struttura acquirente;
- Coordinate bancarie dell'Appaltatore.

I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti, entro 60 giorni da d. f. f. m., mediante accredito con bonifico bancario presso l'Istituto bancario \_\_\_\_\_: qualsiasi eventuale variazione della Banca, su cui effettuare il pagamento, dovrà essere comunicata per lettera raccomandata A/R dall'Appaltatore a Ferrovie del Gargano.

**(previsione valida esclusivamente qualora l'Appaltatore si sia avvalso della facoltà di subappalto:**

*Resta inteso che, relativamente alle prestazioni affidate in subappalto, i pagamenti saranno subordinati all'esito della verifica del DURC, attestante la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi con riferimento ai lavoratori impiegati dal subappaltatore.)*

### ARTICOLO 13

#### Cessione dei crediti

1. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta da parte delle Ferrovie.
2. La cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, con conseguente diritto di Ferrovie al risarcimento dei danni.
3. Resta inteso che Ferrovie intende fare salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Ferrovie.

### ARTICOLO 14

#### Cauzione definitiva

Per la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), l'Appaltatore ha presentato idonea garanzia ai sensi ai sensi dell'art. 113 del DLgs 12.04.06 n. 163, dell'art. 11, commi da 1 a 7 delle "Condizioni Generali". Tale garanzia sarà svincolata alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

### ARTICOLO 15

#### Polizze assicurative

1. L'Appaltatore si impegna a stipulare le polizze descritte nei seguenti commi;
2. Le polizze saranno soggette alle previsioni e modalità seguenti:
  - a) le garanzie opereranno senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;



## Allegato 6

- b) l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporterà l'inefficacia delle garanzie;
- c) i massimali sotto indicati saranno rivalutati dalla data odierna a quella di accensione della polizza sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI - indice del costo della vita);
- d) la mancata stipula di dette polizze determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà Ferrovie a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore;
- e) ai fini della responsabilità civile, in dette garanzie, con la "Clausola di responsabilità civile incrociata", saranno parificati a Terzi le Ferrovie del Gargano s.r.l. e le Società controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 del c.c. nonché i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli stessi assicurati;
- f) restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato;
- g) le Compagnie assicuratrici rinunceranno al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza.

### **3. Polizza a copertura dei rischi di esecuzione (CAR).**

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà stipulare e trasmettere alle Ferrovie, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, copia della polizza, con un massimale di € 600.000,00, per i rischi di cui all'art. 11.8 C.G.C. , ivi inclusi quelli per difformità, vizi e difetti dell'opera manifestatisi in corso d'opera, e con un massimale di € 500.000,00 per il rischio di cui all'art. 11.9 delle predette Condizioni Generali, per il periodo di copertura e con le altre modalità previste dalle dette clausole delle C.G.C.

### **4. Polizza ex art. 111 del D.lgs. 163/2006**

Il progettista a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà essere munito di una polizza per responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, per una massimale di € 300.000,00.

La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e del D.Lgs. 163/2006 resesi necessarie di corso di esecuzione.

## **ARTICOLO 16**

### **Subappalto**

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
2. Saranno subappaltabili le lavorazioni riferibili alla categoria prevalente nel limite del 30%.
3. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto e dai documenti previsti dalla legge.
4. E' a carico dell'Appaltatore o, se consentito dalla legge, del subappaltatore, la richiesta alla competente Prefettura delle comunicazioni o delle informazioni antimafia previste, rispettivamente, dagli articoli 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, nonché da eventuali nuove disposizioni in materia. L'Appaltatore dovrà allegare all'istanza di cui al precedente comma la nota di richiesta delle predette comunicazioni o informazioni, delle comunicazioni prefettizie relative o, eventualmente, del certificato camerale con dicitura antimafia, ove sufficiente in relazione all'importo del subappalto.
5. Il termine di trenta giorni di cui all'art.118 comma 8 del D.lgs. 163/2006 decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra corredata. Qualora sia necessaria l'acquisizione delle informazioni di cui al precedente comma, i predetti trenta giorni decorrono dallo scadere del termine di cui all'art.11 comma 2 D.P.R. 3 giugno 1998 n.252 o, se anteriore, dalla data di ricezione delle informazioni antimafia da parte della stazione appaltante.

## ARTICOLO 17

### Adempimenti dell'Appaltatore in materia di manodopera e di antinfortunistica – sicurezza – ambiente

1. Tutte le opere saranno eseguite secondo le migliori regole d'arte e secondo tutte le prescrizioni che saranno impartite dal Direttore Lavori in merito alle modalità esecutive ed alle caratteristiche delle opere.

2. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale Sicurezza Cantieri, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le disposizioni regionali, ed a prevedere, nel Contratto di subappalto, e nel Contratto di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette disposizioni. Inoltre, l'Appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera, sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile nell'ambito della provincia di Foggia, nonché a comunicare al Direttore dei Lavori mensilmente, a partire dall'inizio dei lavori e per tutta la durata degli stessi, le percentuali di incidenza della mano d'opera rispetto al valore complessivo dell'appalto, dei subappalti nonché delle forniture in opera.

L'Appaltatore e, per suo tramite, il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera, sono tenuti a trasmettere al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la cassa edile) ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia del proprio registro infortuni e di quello del/i subappaltatore/i; e del/i fornitore/i in opera; l'Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90, comma 9 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori, tramite il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CEL), l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore, fermo restando l'obbligo dell'immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al CEL di ogni infortunio e o incidente è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/CEL, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei subappaltatori e fornitori in opera.

Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro". In particolare dovrà essere utilizzato l'indice di frequenza degli infortuni accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.

Statistica addetti uffici di cantiere - F uffici =  $A/H \cdot 1.000.000$

Statistica addetti alla realizzazione delle opere – F produzione =  $A/H \cdot 1.000.000$

- Dove F è l'indice di frequenza;
- A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera), che hanno comportato l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato l'infortunio stesso;
- H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore, subappaltatore/i, fornitore/i in opera);

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni.

3. L'inosservanza delle misure prescritte nel Piano di sicurezza e Coordinamento, nei PP.OO.S, nelle I.P.C. e, comunque, l'inosservanza delle disposizioni impartite dal D.L./CEL (non conformità accertate



## **Allegato 6**

e notificate all'Appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminate) comporta il non inserimento, nella Situazione mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota per gli oneri di sicurezza di cui all'art. 12 "Pagamenti"; tale quota sarà inserita, senza interessi e previa risoluzione delle non conformità, nella successiva Situazione di Avanzamento Lavori.

4. L'Appaltatore, per le attività di conduzione e manutenzione degli impianti e, in generale, per tutte le attività a suo carico previste nel periodo di garanzia contrattualmente dovuto, è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente.

### **ARTICOLO 18**

#### **Varianti in corso d'opera**

1. Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse esclusivamente qualora ricorra una delle ipotesi stabilite ai sensi dell'art.132 del DLgs 12.04.06 n. 163, in conformità alla procedura stabilita dagli artt. 35, 36 e 37 delle C.G.C.

2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.

3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore.

4. Dopo l'approvazione da parte delle Ferrovie di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa, delle modificazioni apportate ai progetti, al "Programma lavori", anche agli effetti degli stati di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 12. Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante.

5. Se l'ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o aumento dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 9, detta riduzione o aumento sarà applicata all'importo corrisposto all'Appaltatore.

### **ARTICOLO 19**

#### **Diminuzione dei lavori**

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 38 delle C.G.C, la Ferrovia, durante l'esecuzione dei lavori può sempre ordinare, l'esecuzione di lavori in misura inferiore, rispetto a quella contrattuale prevista, sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, da determinarsi ai sensi dell'art. 38 delle Condizioni Generali, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

### **ARTICOLO 20**

#### **Verifica ed accettazione dell'Appaltatore**

L'Appaltatore:

1. Dichiarerà di aver ricevuto in tempo utile ai fini del Contratto tutta la documentazione necessaria elaborata dalle Ferrovie, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata, e di ritenere perfettamente idonea tale documentazione per l'esecuzione a perfetta regola d'arte della progettazione dei lavori e della posa in opera dei beni oggetto del contratto;

2. In considerazione delle verifiche effettuate, esonera le Ferrovie da qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto e dall'applicazione della documentazione elaborata dalle Ferrovie;

3. Garantisce la perfetta progettabilità, realizzabilità e funzionalità delle opere oggetto del contratto, assumendo piena ed esclusiva responsabilità in merito all'esecuzione stessa.

### **ARTICOLO 21**

#### **Progettazione dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore si impegna, con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d'arte, a progettare le attrezzature oggetto del presente appalto, le opere impiantistiche e civili e qualsiasi



## Allegato 6

lavorazione accessoria connessa, finalizzata alla corretta installazione delle attrezzature ed impianti oggetto dell'appalto. Il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore dovrà essere consegnato alle Ferrovie entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

**2.** In relazione alle prestazioni di cui al paragrafo precedente, l'Appaltatore si assume ogni responsabilità relativa all'adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione, indipendentemente da qualsiasi controllo, approvazione o consenso reso dalle Ferrovie e/o dal Direttore dei Lavori.

**3.** Nell'esecuzione della progettazione l'Appaltatore dovrà tenere conto, delle disposizioni di cui al D.Lgs 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. nonché del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e, inoltre, da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili. In particolare, il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Regolamento sopracitato; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

**4.** Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle eventuali prescrizioni dettate in sede di rilascio dell'autorizzazione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero di provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.

**5.** L'Appaltatore effettuerà tutti gli ulteriori ed integrativi rilievi, indagini, accertamenti, sperimentazioni e studi di carattere topografico e geotecnico, che si rendessero eventualmente necessari, non solo per redigere gli elaborati di dettaglio ma anche per individuare preliminarmente eventuali difficoltà o situazioni sfavorevoli ed assicurare, nel corso dei lavori, le migliori condizioni di insediamento delle opere, l'agevole e puntuale esecuzione, la perfetta riuscita e la stabilità nel tempo delle stesse.

**6.** Resta inteso che l'Appaltatore, su segnalazione del D.L., è tenuto ad effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per adeguare le opere e gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli articoli 48 e seguenti delle C.G.C. nel caso siano riscontrate delle difformità delle opere, rispetto a quanto prescritto dagli elaborati muniti del timbro "valido per la costruzione" dagli ordini di servizio o dai capitolati. Il progetto dovrà essere sottoposto alla verifica ed approvazione delle Ferrovie. A tal riguardo Ferrovie si impegna, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di ciascun documento che compone la progettazione a comunicare per iscritto l'approvazione del documento in questione e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni; Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del c.c. e 140 del DPR 554/99, qualora la Committente ritenga non meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo, il presente Contratto si risolve di diritto per inadempimento dell'Appaltatore che sarà tenuto al risarcimento del danno.

**6.1** L'Appaltatore si impegna ad apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni, al progetto, richieste dalle Ferrovie, nel più breve tempo possibile tenuto conto della natura e dell'importanza delle richieste e, comunque, non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di modifica e/o integrazione. I documenti corretti o integrati dall'Appaltatore dovranno essere inviati alle Ferrovie che si riserva anche su questi l'approvazione e/o richiesta di ulteriori modifiche e/o integrazioni, da effettuarsi con le medesime modalità sopraindicate; L'Appaltatore, ove necessario, apporterà le modifiche necessarie per recepire le indicazioni di sicurezza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.



## **Allegato 6**

6.2 L'approvazione del progetto, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte delle Ferrovie, non esonera, nemmeno in parte, l'Appaltatore dalla piena responsabilità dell'esatta corrispondenza delle opere alle condizioni contrattuali.

6.4 L'Appaltatore darà comunicazione scritta alle Ferrovie della data in cui sarà completata la progettazione esecutiva.

6.3 L'Appaltatore consegnerà tutti gli elaborati progettuali in triplice copia su carta e su supporto informatico (CD-ROM).

7. La redazione a cura dell'Appaltatore e/o tecnici da esso incaricati, di qualsiasi elaborato grafico progettuale modificativo e /o semplicemente attuativo del progetto di contratto avrà valore meramente propositivo, indipendentemente del fatto che essa sia o meno prevista nel presente articolo e nel contratto.

### **ARTICOLO 22**

#### **Piani di Sicurezza**

1. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il Fascicolo dell'Opera, il Fascicolo di Manutenzione, e tutti gli altri documenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 ai sensi ed in conformità del Decreto citato.

2. L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della proposta contrattuale degli oneri ed obblighi connessi alle esigenze di sicurezza, ivi inclusi quelli che risulteranno dall'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e degli altri piani previsti dalla legge.

3. È inoltre obbligo dell'Appaltatore custodire diligentemente ed ordinatamente presso il proprio Direttore Tecnico, tutta la documentazione di sicurezza menzionata o richiamata nel presente articolo e metterla a disposizione per verifiche o controlli del Committente o di autorità ed enti pubblici competenti.

### **ARTICOLO 23**

#### **Manuali d'uso e di manutenzione**

1. L'Appaltatore dovrà fornire tutti i manuali d'uso e di manutenzione delle attrezzature installate. L'Appaltatore provvederà altresì ad organizzare un corso di istruzione del personale delle Ferrovie.

### **ARTICOLO 24**

#### **Responsabilità dell'Appaltatore per la progettazione**

1. L'Appaltatore sarà interamente responsabile per la predisposizione ed esecuzione della progettazione ferma restando la responsabilità del progettista.

2. L'Appaltatore si impegna a far sì che i progettisti siano disponibili a partecipare agli incontri con le Ferrovie in qualsiasi ragionevole momento durante la preparazione della progettazione e durante l'esecuzione dell'opera.

3. Resta inteso che eventuali ritardi delle Ferrovie nella verifica e/o approvazione della progettazione dell'Appaltatore e/o nella formulazione di eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni non determineranno indennizzi di sorta a favore dell'Appaltatore, ma solo un correlativo slittamento del termine a cui si riferisce la progettazione in questione.

### **ARTICOLO 25**

#### **Riserve dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscriverne, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.



## **Allegato 6**

2. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.
3. L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.
5. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
7. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
8. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
9. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

### **ARTICOLO 26**

#### **Anticipata presa in consegna dell'opera**

Ferrovie si riservano la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 48.6 delle C.G.C.

### **ARTICOLO 27**

#### **Prove e collaudi**

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alle Ferrovie delle date in cui saranno completati i lavori e le prestazioni i cui termini di tempo utili generali sono stabiliti al successivo art. 28. Alla data di ultimazione del termine di tempo utile generale dovranno essere stati eseguiti i collaudi statici, provati gli impianti, effettuate le costatazioni.
2. L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del Direttore dei Lavori e dei suoi assistenti il personale ed i mezzi necessari per effettuare tutte le prove e le verifiche. Gli oneri relativi all'esecuzione di dette prove e verifiche, compresi quelli per il personale e gli strumenti, sono a completo carico dell'Appaltatore.
3. In caso di riscontrate deficienze il direttore dei lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere ed a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.
4. Il Direttore dei Lavori, eseguite tutte le prove e le verifiche necessarie e costatata l'esecuzione di tutte le prestazioni redigerà apposito verbale di ultimazione dei lavori, che, dovrà essere sottoscritto, previa apposito invito, dall'Appaltatore.



## **Allegato 6**

5. Dalla data indicata sul verbale di ultimazione avrà inizio il periodo di manutenzione di cui all'art. 27 delle C.G.C. che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte di Ferrovie.

6. Nel verbale di ultimazione dei lavori dovranno essere indicati i giorni impiegati dall'Appaltatore per il compimento delle prestazioni, considerando che il tempo impiegato per il compimento di tutte le opere è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel verbale di consegna e la data del verbale di ultimazione.

7. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dal Capo V delle C.G.C.. La Commissione di Collaudo nominata dalle Ferrovie ha facoltà di procedere anche in corso d'opera alle previste verifiche.

### **ARTICOLO 28**

#### **Termine utile per l'esecuzione dei lavori - proroghe**

1. Il termine di tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori e le prestazioni oggetto del presente contratto viene così stabilito:

- 60 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto esecutivo, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

- \_\_\_\_\_giorni per la realizzazione e montaggio delle attrezzature, e realizzazione di tutte le opere impiantistiche e civili connesse, come da offerta presentata in fase di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

3. Nella fissazione dei termini di cui al precedente comma 1, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

4. Non sono ammesse proroghe al termine di tempo utile indicato nel precedente comma 1, salvo quanto stabilito all'art. 26 comma 4 delle Condizioni Generali.

5. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell'ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore dei lavori prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori stessi.

### **ARTICOLO 29**

#### **Penalità**

1. Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione di cui al precedente articolo 28 - salva la facoltà di "Ferrovie" di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 del presente contratto e 60 e 61 delle "Condizioni Generali", e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito - l'Appaltatore incorrerà nelle penalità di € 200 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione.

2. La penale prevista per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore non può eccedere il 10% dell'importo dell'appalto di cui all'articolo 5. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà delle Ferrovie di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalle Ferrovie.

### **ARTICOLO 30**

#### **Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità**

1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle Condizioni Generali, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida, e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni del Committente entro un termine non inferiore ai quindici giorni.

2. Il Committente ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere



## **Allegato 6**

la buona riuscita dei lavori, previa diffida ai sensi dell'art. 33 delle Condizioni Generali e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la Committente abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva.

### **ARTICOLO 31**

#### **Domicilio**

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in \_\_\_\_\_ e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita \_\_\_\_\_.

2. Le Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Ferrovie del Gargano società a r.l." - dichiara il proprio domicilio fiscale in Bari – Via Zuppetta 7/d (c.a.p. 70121); la Partita I.V.A. n° 04383720721 e il Codice Fiscale n° 00134010719.

### **ARTICOLO 32**

#### **Trasparenza dei prezzi – Auditing**

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente Contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli saranno trasmessi dalla Ferrovie e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte della Ferrovie stessa e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantiere. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione della Ferrovie e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

4. A semplice richiesta della Ferrovie, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

### **ARTICOLO 33**

#### **Risoluzione controversie**

In deroga a quanto previsto dall'art. 64 dalle Condizioni Generali di Contratto facenti parte integrante del presente atto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle



## **Allegato 6**

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del DLgs 12.04.06 n. 163 e ss.mm.ii., saranno deferite al giudice ordinario del Foro di Bari.

### **ARTICOLO 35 Validità del contratto**

Il presente atto mentre è vincolante per l'Appaltatore fin dalla sua sottoscrizione, lo sarà per le Ferrovie solo a seguito dell'approvazione da parte del proprio Organo deliberante.

Fatto, letto e sottoscritto

Bari, lì .....

Ferrovie del Gargano s.r.l.

Per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 c.c. si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole del contratto:

Art.1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art.7, art. 8, art. 9, art. 10, art.11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17, art. 18, art.19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art. 27,art. 28, art. 29, art. 30, art. 33.

Bari lì, .....

Ferrovie del Gargano s.r.l.

Per l'Appaltatore